



**COMUNE DI ALA**  
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6**  
**del CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Validazione aggiornamento del piano finanziario e relativi allegati del servizio integrato dei rifiuti urbani per il biennio 2024 – 2025

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di aprile alle ore 18:30 nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito il consiglio comunale nelle persone dei signori:

LORENZINI LUIGINO	Consigliere	Presente
APRONE FRANCESCA	Consigliere	Presente
CATTOI VANESSA	Consigliere	Assente
CRISTOFORETTI GIGLIOLA	Consigliere	Assente
DEIMICHEI STEFANO	Consigliere	Presente
DE ROSSI GABRIELE	Consigliere	Presente
GATTI STEFANO	Consigliere	Presente
GIORGI ANGELO	Consigliere	Presente
MARASCA GIANNI	Consigliere	Presente
MARTINELLI MAURO	Consigliere	Presente
MATTEI GIULIANO	Consigliere	Presente
MONDINI SERGIO	Consigliere	Assente
PARMESAN STEFANO	Consigliere	Presente
SAIANI GIANNI	Consigliere	Presente
SEGA DANIELE	Consigliere	Presente
SPEZIOSI MICHELA	Consigliere	Presente
ZENDRI GIANFRANCO	Consigliere	Presente

Assiste il vice segretario generale: dott.ssa Liliana Stratta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il vice presidente Mattei Giuliano nella sua qualità di vice presidente del consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **OGGETTO: Validazione aggiornamento del piano finanziario e relativi allegati del servizio integrato dei rifiuti urbani per il biennio 2024 – 2025**

Relazione.

L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (Ta.ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta unica comunale (I.u.c.);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (Ta.ri.);

l'art. 8 del D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

il comma 654 dell'art 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Ta.ri. deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

considerato che:

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 15, fissa alla data del 30 aprile dell'esercizio di competenza, il termine di approvazione, o di modifica, dei provvedimenti relativi alla Ta.ri;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale approvi le tariffe della Ta.ri. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

ARERA, nell'ambito delle funzioni attribuite in materia dalla L. 205/2017, fino all'anno 2021 ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 443/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6 disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che l'ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale sono introdotti nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel P.e.f. Ta.ri. per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale vengono definiti i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla Ta.ri. per il quadriennio 2022-2025;
- n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021 con la quale viene definito l' "avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Con deliberazione del consiglio comunale n. 6 di data 3 marzo 2022 è stato validato il Piano economico finanziario del servizio in oggetto per il quadriennio 2022-2025, redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto "MTR-2" introdotto dalla sopra richiamata deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif di data 03/08/2021.

Con deliberazione n. 15/2022/R/rif di data 18/01/2022 ARERA ha approvato il testo unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), in ottemperanza alla quale, con deliberazioni della giunta comunale n. 38 di data 29 marzo 2022 e del consiglio comunale n. 20 di data 16 maggio 2022 ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica e secondo lo schema "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del TQRIF.

L'art. 5 dell'allegato A) della citata deliberazione ARERA 15/2022/R/rif ha previsto l'adozione, da parte del comune, della carta della qualità del servizio integrato dei rifiuti, destinata a tutti gli utenti del servizio stesso, approvata con deliberazione della giunta comunale n. 145 di data 29 dicembre 2022, modificata con deliberazione della giunta comunale n. 144 di data 28/12/2023, in vigore dal 1<sup>a</sup> gennaio 2023.

ARERA, nell'ambito delle funzioni sopraindicate, nell'anno 2023, ha adottato le seguenti

deliberazioni e determinazioni:

- n. 385/2023/R/rif di data 03/08/2023 con quale quale è stato approvato con schema tipo di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio rifiuti urbani;
- n. 386/2023/R/rif di data 03/08/2023 con oggetto l'istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- n. 387/2023/R/rif di data 03/08/2023 che fissa gli obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- n. 389/R/rif di data 03/08/2023, che contiene la disciplina di modalità e termini di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2;
- n. 487/2023/R/rif di data 03/08/2023 con riferimento alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione n. 389/2023 di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2;
- n. 1/2023-DTAC di data 06/11/2023 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
- n.7/20124/R/rif di data 23 gennaio 2024, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF e ulteriori disposizioni attuative".

Nel territorio in cui opera il comune di Ala non è presente e operante l'ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e pertanto le funzioni di ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono esercitate dal comune che deve procedere alla validazione del P.e.f., verificando completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni.

Ogni comune deve quindi:

- provvedere ad acquisire da ogni ente gestore il P.e.f. grezzo, comprensivo di relazione di accompagnamento e di dichiarazione ai sensi del Dp.r. 445/2000 attestante la veridicità dei dati trasmessi;
- unificare i P.e.f. grezzi degli enti gestori ed integrare i dati con i costi gestiti in economia, i costi di gestione della Ta.ri. (Carc), i costi generali di gestione (Cgc) ecc. al fine di predisporre il P.e.f. 2022-2025 definitivo;
- predisporre la dichiarazione ai sensi del D.p.r. 445/2000 attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili da documentazione contabile;
- predisporre la relazione di accompagnamento che illustri i criteri di corrispondenza tra valori riportati nel P.e.f. con i valori desumibili da documentazione contabile.

Nel comune di Ala, il servizio di gestione dei rifiuti urbani è effettuato sulla base di convenzione stipulata con la Comunità della Vallagarina, avente ad oggetto "Convenzione ai sensi dell'art. 40 della L.r. 4/1/1993, n° 1 e s.m. per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, di raccolta differenziata, di gestione dei C.r.z. e dei C.r.m. e dei servizi di trattamento, selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati e /o recuperabili".

Scopo della convenzione è la gestione unificata, economica e qualitativamente apprezzabile, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, di raccolta differenziata, di gestione dei C.r.z. e dei C.r.m. e dei servizi di trattamento, selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati e /o recuperabili nell'ambito del territorio comunale.

Alla Comunità della Vallagarina sono quindi state affidate le funzioni e le attività relative alla raccolta, anche differenziata, e secondo le modalità anche di porta a porta parziale/o integrale concordate, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ingombranti, nonché di raccolta e recupero dei rifiuti differenziati, nell'ambito del territorio comunale, con esclusione dello

spazzamento delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche e la raccolta dei cestini e dei rifiuti abusivamente abbandonati all'esterno delle aree dedicate agli appositi contenitori per la raccolta.

Fino al mese di agosto 2023 la gestione dei servizi oggetto di convenzione era stata affidata alla società S.n.u.a. s.r.l., mentre i servizi residuali (come la pulizia manuale delle strade e lo svuotamento dei cestini e raccolta rifiuti sul territorio) e l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, veniva svolta in economia dal comune.

A seguito di procedura ad evidenza pubblica e sulla base di un progetto di finanza presentato dalla società aggiudicataria, in data 28 agosto 2023 (atto Rep. 173/Atti pubblici), è stata sottoscritta dalla Comunità della Vallagarina e dall'aggiudicataria Dolomiti Ambiente Srl la relativa convenzione avente oggetto "la gestione del servizio di igiene urbana nella Comunità della Vallagarina e della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e la progettazione degli interventi di ristrutturazione di Centri di Raccolta", per la durata di 17 anni.

A decorrere dal 1<sup>a</sup> settembre 2023 la concessionaria società Dolomiti Ambiente srl svolge il servizio complessivo di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, anche differenziati, il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, il servizio di lavaggio delle strade, lo svuotamento dei cestini stradali, la gestione dei Centri di raccolta dei materiali.

Dalla stessa data il comune di Ala continua a gestire in economia l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza.

Con riferimento all'oggetto del presente provvedimento, il consiglio comunale deve quindi provvedere alla validazione dell'aggiornamento per il biennio 2024 – 2025 del piano economico validato per il periodo 2022-2025 con deliberazione consiliare n. 6 di data 3 marzo 2022, nelle modalità e termini previsti dalla deliberazione di ARERA n. 389/R/rif di data 03/08/2023 che contiene la disciplina di modalità e termini di aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR.-2.

Il piano finanziario predisposto dalla Comunità della Vallagarina e trasmesso con nota prot. 5791 in data 29 marzo 2024, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 7.3 della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif aggiornata ed allegato (allegato 1) al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, rispecchia i parametri che, ai sensi delle delibere Ar.e.r.a., sono di competenza dell'ente di governo dell'ambito (*leggasì* comune) (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG) ), il quale espone un costo complessivo per l'anno 2024, pari ad € 1.164.888,00 e per l'anno 2025 pari ad € 1.178.948,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 di data 13 aprile 2023.

Richiamati l'art. 43 comma 3 del codice degli enti locali, approvato con L. R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. e l'art. 38 c. 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m., secondo i quali i consigli comunali durano in carica fino all'elezione dei nuovi, limitandosi dopo al pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.

Considerato che il presente atto si pone come urgente, essenziale ed indifferibile in quanto soggetto per legge a termine perentorio e decadenziale del 30 aprile 2024 di ciascun anno, per la sua approvazione.

Tutto ciò premesso;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di dover positivamente validare il P.e.f. 2024-2025 così come predisposto e allegato alla presente deliberazione, con i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale;

visti:

- il codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali) e s.m.;
- lo statuto comunale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il regolamento di contabilità, approvato con delibera del consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- il regolamento Interno del consiglio comunale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 41 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 01 gennaio 2019;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 39 di data 28 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.u.p.) per il triennio 2024-2026 e il bilancio previsionale finanziario per il triennio 2024-2026, del Piano degli indicatori e della Nota Integrativa 2024-2026;
- la deliberazione della giunta comunale n. 143 di data 28 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.e.g. (piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2024-2026, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;
- la deliberazione della giunta comunale n. 7 del 30 gennaio 2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (P.i.a.o.) 2024-2026, avente ad oggetto: “Piano integrato di attività e organizzazione (P.i.a.o.) 2024-2026.

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile del Servizio finanziario in ordine:

- alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e dell'art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018;
- alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

acquisito il parere di data 15 aprile 2024 prot. 6834 espresso dall'organo di revisione sulla presente proposta di deliberazione, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

ritenuta l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante l'esigenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Parmesan Stefano) ed astenuti n. 3 (Giorgi Angelo, Martinelli Mauro, Zendri Gianfranco) su 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di

mano;

## D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'allegato P.e.f. 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti, aggiornato per il biennio 2024-2025 risulta completo, coerente e congruo nei dati e nelle informazioni, rispetto al metodo tariffario dei rifiuti e assicura l'equilibrio economico-finanziario del comune di Ala;
3. di provvedere, conseguentemente, alla validazione del piano economico-finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il biennio 2024-2025 composto dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - **allegato "1" P.e.f. 2022-2025** redatto come da allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 di ARERA nonché successive deliberazioni ARERA in materia;
  - **allegato "2"** relazione di accompagnamento, redatta in conformità all'allegato 2 dello schema approvato da ARERA con determinazione n. 1/2023 - DTAC (esclusi gli allegati);
  - **allegato "3"** dichiarazione di veridicità, conforme all'allegato 4 dello schema approvato da ARERA con determinazione n. 1/2023 – DTAC;
4. di dare atto che la documentazione di cui al precedente punto 3 deve essere trasmessa, mediante l'apposita piattaforma online, per la trasmissione degli atti dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, entro 30 giorni dalla validazione;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.p. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del codice degli enti locali della regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 3;
  - ricorso giurisdizionale al T.a.r. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 02.07.2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.p.r. 24.11.1971, n. 1199.

**Il CONSIGLIO COMUNALE**, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Parmesan Stefano) ed astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO

Giuliano Mattei

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Liliana Stratta

**ALLEGATI**

- allegato "1" aggiornamento anni 2024-2025 del P.e.f. 2022-2025 (impronta:  
63CEF47577E85A5FD4735C8D83D7D76893EFFE3497075A943DF773718701470C)
- allegato 2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF TARI AGG 2024-2025 (impronta:  
F6B75CD76F826D9B1A18E62CA0F824DB0CA944F7799806A9A935FE4CD1C23C87)
- Allegato 3 DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' SINDACO F.F. (impronta:  
6AA150DF04B335ED9C22B6446C50E213BAFCA5EC16BE639F8333862E0C3533FA)

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

---